# REGOLAMENTO (CE) N. 1829/95 DELLA COMMISSIONE

## del 26 luglio 1995

## che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 150/95 (4),

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva (5), modificato da utimo dal regolamento (CE) n. 1828/95 (6), occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che fissa la modalità di applicazione di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2056/91 (8) la quota dell'aiuto destinato al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 35 %;

considerando che, a norma dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2000/94 della Commissione, del 27 luglio 1994 che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1994/1995 (9), è fissato l'importo dell'aiuto per la campagna 1994/1995;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficeranno dell'aiuto; che l'importo previsto per le campagne promozionali 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994 permette il finanziamento di tali campagne; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1994/1995 è stimato a 8 000 000 di ECU;

considerando che i paesi che rispondono ai requisiti per la realizzazione di queste campagne promozionali sono gli Stati membri in cui sono state condotte tali azioni nella campagna precedente;

considerando che ai fini di una migliore gestione degli stanziamenti di bilancio si ravvisa la necessità di fissare un termine per la firma e il pagamento dei contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1994/1995, le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate in Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi.

L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a:

— 2 075 000 ECU nella Repubblica federale di Germania,

— 1 650 000 ECU in Francia,

— 1 430 000 ECU in Spagna,

— 605 000 ECU nei Paesi Bassi.

2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data della loro intera realizzazione.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi di conversione agricola in vigore alla data de 1° settembre 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(5) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.
(6) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.
(8) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 30.
(9) GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*